



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Metropolitan

N. 98 del 20/12/2017

Classifica: 004.

(6846608)

<i>Oggetto</i>	DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SPESE RELATIVE AL PROCEDIMENTO E ALLA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE NON CONTESTATE IMMEDIATAMENTE
----------------	---

<i>Ufficio proponente</i>	POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS
<i>Dirigente/ P.O</i>	DEL REGNO VINCENZO - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS
<i>Relatore</i>	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
<i>Consigliere delegato</i>	BASSI ANGELO

Presiede: **NARDELLA DARIO**

Segretario: **DEL REGNO VINCENZO**

Il giorno **20 Dicembre 2017** il Consiglio Metropolitan di Firenze si è riunito in **SALA LUCA GIORDANO - PALAZZO MEDICI RICCARDI**

Sono presenti i Sigg.ri:

ALBANESE BENEDETTA	LAURIA DOMENICO ANTONIOMANNI
BARNINI BRENDA	ALESSANDRO
BASSI ANGELO	MONGATTI GIAMPIERO
BIAGIOLI ALESSIO	NARDELLA DARIO
CARPINI ENRICO	PAOLIERI FRANCESCA
CECCARELLI ANDREA	PESCINI MASSIMILIANO
COLLESEI STEFANIA	RAVONI ANNA
FALLANI SANDRO	SEMPLICI MARCO
FOSSI EMILIANO	

E assenti i Sigg.ri:

FALORNI ALESSIO PALANTI MATTEO

Il Consiglio Metropolitan

Su proposta del Consigliere delegato **Angelo Bassi**

Vista la legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” la quale, al comma 50, stabilisce che *“alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al TUEL”*;

Visti gli artt. 12 e 15 ed in particolare l’art. 16 comma 4, dello Statuto della Città Metropolitana approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014 i quali attribuiscono al Sindaco Metropolitan la competenza a compiere tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al Consiglio Metropolitan, alla Conferenza Metropolitana ed ai dirigenti;

Preso atto:

- che dal 1 gennaio 2015 è pienamente operativa la Città Metropolitana di Firenze la quale è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della Provincia ai sensi dell’art. 1, comma 16, della legge n. 56/2014;
- che la medesima legge 7/4/2014, n. 56, nell’individuare le funzioni fondamentali delle Città Metropolitane e delle Province, rinvia a successivi atti della Regione o dello Stato la determinazione in ordine al mantenimento o meno delle funzioni, da adottare entro i termini previsti dalla legge (comma 91 e segg.);
- che l’art. 1 comma 89, prevede comunque che “le funzioni che nell’ ambito di riordino sono trasferite dalle Province ad altri Enti Territoriali continuano ad essere da esse esercitate, fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante”;
- che a tal proposito la circolare prot. n. 98/Gab. del 26/6/2014 del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Maria Carmela Lanzetta, aveva già richiesto ai Presidenti delle Province di “prestare la massima attenzione e quindi adottare ogni iniziativa organizzativa idonea a preservare, in questa delicata fase, la piena operatività delle strutture e la continuità dei servizi”;
- che ad oggi la Regione Toscana ha solo recentemente approvato la legge n. 22 del 3/03/2015 avente ad oggetto il “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7/4/2014, n. 56”.
- che pertanto la complessa fase di riallocazione delle funzioni, seppure concretamente avviata, non si è ancora compiutamente definita e tantomeno attuata;
- che conseguentemente la Città Metropolitana è chiamata ad esercitare tutte le funzioni in precedenza svolte dalla Provincia;

PREMESSO che il Corpo di Polizia Provinciale svolge attività di controllo sul rispetto di molteplici disposizioni di legge per la cui violazione sono previste sanzioni amministrative e che ai sensi dell’ art. 201 e seguenti del N.C.d.S. e dell’art. 14 dalla L.689/81, nel caso in cui non sia possibile la

contestazione immediata al trasgressore o all'obbligato in solido, l'organo verbalizzante deve procedere alla notifica degli estremi della violazione nei termini di legge;

VISTA la precedente delibera di Consiglio n. 30 del 2015 con la quale venivano determinate le spese dei procedimenti e le relative spese di notifica delle violazioni amministrative;

VISTO l'art. 3 comma 11 dell'Accordo del 30/12/2011 per l'installazione e gestione di un sistema di postazione fisse di controllo sulla S.G.S. FI-PI-LI sottoscritto nel dicembre 2011 dalla Regione Toscana e dalle Province interessate, ove è previsto che le Province provvederanno a quantificare, mediante Deliberazione di Giunta provinciale, il valore delle spese di accertamento e notificazione di cui all'art. 201 c.4 del NCS;

VISTO la Determina n° 1159 del 28.07.2017 con la quale è stato aggiudicato a Maggioli Spa il servizio di gestione integrata del procedimento sanzionatorio derivante dalle violazioni C.d.S. accertate dal Corpo di Polizia Provinciale;

VISTO il contratto firmato in data 27/09/2017 numero rep. 21716;

RILEVATO quanto previsto nell'offerta economica relativamente ai costi dei vari procedimenti (spese postali ed IVA escluse) e ritenuto rilevante ai fini del presente atto, in particolare il prezzo unitario relativo a tutte le attività svolte dall'inizio del procedimento fino alla riscossione volontaria dopo la notifica, pari a Euro 4,01;

CONSIDERATO che:

- Poste Italiane, ha variato le proprie tariffe per alcuni servizi universali di recapito corrispondenza e pacchi;
- Che in particolare le tariffe della Raccomandata Atti Giudiziari sono pari a € 6,80 salvo adeguamento ad eventuali ed ulteriori modifiche di legge.
- Che invece per l'invio delle comunicazioni connesse alla notificazione degli Atti Giudiziari C.A.N. (Comunicazione Avvenuta Notifica) e C.A.D. (Comunicazione Avvenuto Deposito) le spese sono state portate rispettivamente a € 5,00 per l'invio del CAN e € 5,95 per l'invio del C.A.D., salvo adeguamento ad eventuali ed ulteriori modifiche di legge.

Precisato che il provvedimento sulla concorrenza di cui alla legge n. 124/2017 interviene nel settore dei servizi postali con la soppressione, a partire dal 10 settembre 2017, del monopolio di Poste Italiane nei servizi di notifica e comunicazione degli atti giudiziari oltre che delle notifiche relative a violazioni del Codice della Strada.

Rilevato che anche alla luce delle suddette disposizioni non essendo ancora state rilasciate le apposite licenze, le notifiche degli atti giudiziari, compresi quelli tributari, e le relative connesse comunicazioni, devono essere effettuate mediante Poste Italiane Spa, come precisato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23887 dell'11 ottobre 2017.

VISTO il decreto del 21/11/2000 del Ministero delle Finanze concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, e relative modalità di erogazione ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

RITENUTO altresì di confermare il costo del procedimento per la contestazione delle violazioni amministrative, ai sensi dell'art.14 della L. 689/81 nelle altre materie di competenza diverse dal N.C.d.S, per un importo di Euro 1,40 per le spese di procedimento a cui si aggiungono le spese di notifica postale;

RITENUTO parimenti di confermare il costo di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art 18 della L 689/81 e dell'art 10 della L.R. 81/2000 determinato in € 5,00, cui si aggiungono le spese di notifica, dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n° 179 del 20/12/2013;

VISTI, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Direttore Generale ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente dei Servizi Finanziari che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134/4° c. del D.L.vo 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

DI DETERMINARE l'importo delle spese relative al procedimento ed alla notifica delle violazioni amministrative non contestate immediatamente per le quali si richiede il rimborso ai contravventori nella misura e limitatamente agli importi di seguito indicati:

1) Violazioni al Codice della Strada:

- Spese postali per i procedimenti relativi a verbali: **€ 6,80** fatte salve eventuali ulteriori modifiche stabilite per legge, oltre ad **€1,40**, corrispondenti a quota percentuale delle spese sostenute per il perfezionamento della notifica postale (CAD – CAN),
- Spese postali per ingiunzioni fiscali: € 6,80, oltre a € 5,95 per CAD e/o € 5,00 per CAN, ove tali spese siano state sostenute, fatte salve eventuali ulteriori modifiche stabilite per legge ;
- Rimborso alle Amministrazioni Comunali per le eventuali spese di rinotifica a mezzo messo comunale: €5,88;
- Spese di procedimento relative a tutte le attività svolte dall' inizio del procedimento fino alla riscossione volontaria dopo la notifica pari a € 4,01 + IVA.

- Residenti all' Estero: Spese di procedimento e notifica verbale a cittadini stranieri o comunque residenti in stati esteri € 20,00.
- Spese relative alle procedure esecutive nell'ipotesi di riscossione coattiva gestita in proprio dalla Città Metropolitana di Firenze di cui al decreto del 21/11/2000 del Ministero delle Finanze concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, e relative modalita' di erogazione ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e s.m.i. .

2) Altre violazioni disciplinate dalla L. 689/91:

◆ **Procedimenti relativi a verbali**

€ 1,40= per spese di procedimento

€ 6,80= per spese di notifica fatte salve eventuali ulteriori modifiche stabilite per legge.

◆ **Procedimenti relativi ad ordinanze ingiunzioni**

€ 5,00= per spese di procedimento

€ 6,80= per spese di notifica fatte salve eventuali ulteriori modifiche stabilite per legge.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134/4° c. del D.L.vo 267/2000.

Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	16	
Non partecipanti al voto:	nessuno	
Astenuti:	nessuno	
Votanti:	16	Maggioranza richiesta: 9
Contrari:	nessuno	
Favorevoli:	16	

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	16	
Non partecipanti al voto:	nessuno	
Astenuti:	nessuno	
Votanti:	16	Maggioranza richiesta: 10

Contrari: nessuno

Favorevoli: 16

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000

IL SINDACO
(Dario Nardella)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Vincenzo Del Regno)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”